



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 01/07/2024

SEDUTA PUBBLICA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIENNIO 2024-2027

L'anno **2024**, addì **1** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** dalla sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in modalità telematica mista con la possibilità per i consiglieri e il segretario di collegarsi da remoto.

All'Appello risultano:

	Nome e cognome		Presenti/Assenti
1	ZIBORDI ANGELA	Sindaco	SI
2	LODDI MARIO	Vice Sindaco	SI
3	NAPOLITANO SERENA	Consigliere	AG
4	ESPOSTI ERIKA	Consigliere	SI
5	MORTARI LUIGI	Consigliere	SI
6	WOCHIECEVICH PAOLO	Consigliere	SI
7	LUI LORENZO	Consigliere	SI
8	PALMIERI RICCARDO FERDINANDO	Consigliere_Ass	SI
9	CARRA ALCIDE	Consigliere	SI
10	ARDIOLI DORALICE	Consigliere	SI
11	MAGGIOLO LAURA	Consigliere	AG

Presenti n.9

Assenti n.0

Assenti giustificati n.2

Partecipa alla adunanza il Vicesegretario **Dott. BREVIGLIERI CECILIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ZIBORDI ANGELA**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il dibattito, registrato in formato digitale, è depositato presso l'ufficio competente.

Introduce l'argomento il Sindaco.

Aperto e chiuso il dibattito per mancanza di interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'ente locale è tenuto a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza, almeno due mesi prima della scadenza stessa.
- ✓ a seguito di comunicazione dalla Prefettura di Mantova del verbale di procedimento di estrazione a sorte dei nominativi della nomina del Revisore unico dei conti – fascia I.
- ✓ il Consiglio Comunale dovrà procedere con propria delibera a nominare, in qualità di Revisore unico dei conti, il primo soggetto estratto, salvo una preventiva verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità previste all'articolo 236 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso testo unico e dall'art. 10 del Dlgs 31-12- 2012 n. 235 "in materia di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", applicabile ai sensi del comma 2 a qualsiasi altro incarico la cui nomina sia di competenza del consiglio.
- ✓ il Consiglio determina il compenso annuo del Revisore del Conto come previsto dall'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 in relazione al Decreto Ministeriale 25 settembre 1997, n. 475 che disciplina la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, modificato dal D.M. 20.05.2005, e da ultimo dal recente Decreto del Ministero dell'Interno, del 21 dicembre 2018, che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".

RICORDATO che:

- ✓ in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 marzo 2012, n.67, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno che disciplina il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.
- ✓ con l'entrata in vigore del richiamato decreto, una volta esauriti i necessari adempimenti preliminari ed attuativi, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- ✓ per lo svolgimento dell'incarico presso l'ente Comune è prevista la corresponsione di un compenso annuo, in base alle disposizioni di cui ai citati D.M. 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 e all'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000. Il D.M. 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sopra richiamato ha evidenziato come, nell'ultimo decennio, alla luce della legislazione della finanza pubblica, le funzioni del revisore contabile siano esponenzialmente aumentate, e che questo imponga l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indicando altresì parametri di riferimento e limiti massimi agli aumenti stessi.
- ✓ le indicazioni e gli orientamenti risultanti dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEAUT/2017/QMIG in data 13 giugno 2017, hanno confermato l'assenza di un limite minimo nella determinazione del compenso, ribadendo il carattere privatistico del rapporto e, quindi, l'autonomia contrattuale delle parti.
- ✓ il Revisore del Conto dura in carica fino alla loro scadenza naturale, è revocabile, salvo inadempienze.
- ✓ il Revisore del conto attualmente in carica, può continuare a svolgere le proprie funzioni sino al giorno della presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 (proroga degli organi per non più di 45 giorni successivi alla scadenza).
- ✓ al Revisore del Conto si applica le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile: "non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. (colui che sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi), i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'ente o alle istituzioni da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita".

- ✓ l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente presso cui devono essere nominati, e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle città metropolitane, delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- ✓ Il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza dello stesso.
- ✓ l'articolo 238 del Dlgs 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce, inoltre, specifici limiti all'affidamento di incarichi: ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, dei quali:
 - * non più di 4 incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - * non più di 3 incarichi in Comuni con popolazione compresa fra i 5.000 e i 99.999 abitanti;
 - * non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;
 - * le province sono equiparate ai comuni pari o superiore a 100.000 abitanti;
 - * le comunità montane sono equiparate ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

VISTO l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri;

PRESO ATTO che:

- ✓ la Prefettura, Ufficio territoriale del governo di Mantova, con nota del 12 giugno 2024 ha inviato mediante PEC acquisita al protocollo dell'ente n. 2348, comunicazione della data e dell'ora della seduta pubblica programmata per la scelta del revisore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 15 febbraio 2012, n. 23 "Regolamento di istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario".
- ✓ il giorno 12 giugno 2024 alle ore 10.00, presso la sede della Prefettura di Mantova, in seduta pubblica, si è proceduto all'estrazione a sorte di numero 3 nominativi per la nomina del Revisore del conto del Comune di San Giovanni del Dosso, tramite il sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Interno, dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, approvato con decreto ministeriale del 27 novembre 2012, riferito all'articolazione regionale della Lombardia e alla fascia I di appartenenza dell'ente locale.
- ✓ ai sensi dell'articolo 5 del comma 3 ultimo capoverso del decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare, sono estratti con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.
- ✓ la Prefettura, Ufficio territoriale del governo di Mantova, con la medesima PEC ha trasmesso il verbale dell'esito del procedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto, identificato come allegato "A", dal quale risultano estratti i seguenti nominativi:

- 1) RIBOLLA ALBERTO – PRIMO Revisore estratto
- 2) GARILLI GIORGIO – SECONDO Revisore estratto
- 3) REDEGHIERI REMO – TERZO Revisore estratto

ATTESO che:

- ✓ il Consiglio Comunale, dopo la comunicazione dell'esito dell'estrazione, deve procedere alla nomina dell'organo di revisione con propria deliberazione, salvo verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;

DATO ATTO che, in data 12/06/2023 prot 2344 il dott Ribolla Alberto – primo estratto - ha accettato e inviato l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o altri impedimenti previsti da Leggi e regolamenti vigenti o, in alternativa, la rinuncia all'incarico;

DATO ATTO che, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, non sono superati i limiti all'affidamento di incarichi di revisione previsti dall'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, quindi, di attribuire, sulla base della normativa sopra citata, le funzioni di Revisore unico dei Conti al dott. Ribolla Alberto iscritto al Registro dei Revisori legali;

RAMMENTATO che, a mente dell'art. 241 del citato D.Lgs. 267/00, con la medesima deliberazione di nomina viene stabilito il compenso spettante ai Revisori.

CONSIDERATO di determinare il compenso annuo del Revisore dei Conti del Comune di San Giovanni del Dosso, così suddiviso, in base alle seguenti valutazioni:

- ✓ Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2017/QMIG - 13 giugno 2017, sopra richiamata ha, affermato che "risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi".
- ✓ alla luce di quanto sin qui esposto, della situazione estremamente peculiare in cui si trovano ad operare gli enti che ha concorso a determinare il compenso sin qui riconosciuto al revisore, delle comunicazioni pervenute dai revisori estratti, il Presidente, nel corso dell'esposizione del punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, propone l'aggiornamento del compenso dei Revisore unico dei Conti nella seguente misura:
 - € 4.150,00 oltre la maggiorazione del 10% della tab A e B del DM 21 dicembre 2018 per complessivi € 4.565;

RIBADITO che i compensi saranno assoggettati alla normativa fiscale e previdenziale vigente, tenuto conto della categoria di appartenenza;

ATTESO che:

- ✓ l'art. 2 del medesimo D.M. n. 475/1997 prevede che al Revisore dei Conti dell'ente avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Al Revisore dei Conti spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per gli amministratori dell'ente.
- ✓ ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21.12.2018, si definisce per utilizzo del mezzo proprio da parte del revisore, un'indennità chilometrica forfetaria, calcolata dalla residenza o dal domicilio effettivo, se più vicino alla sede dell'Ente, nella misura di 1/5 del costo, vigente nel tempo, di un litro di benzina verde per ogni km. Viene riconosciuto; inoltre il rimborso delle spese sostenute per pedaggi autostradali, su presentazione del relativo documento giustificativo. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il vitto e l'alloggio spetta secondo gli indirizzi definiti per gli amministratori e previsti dal Decreto Interministeriale del 4/8/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 256 del 3/11/2011);

DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

RICHIAMATO:

- l'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: -istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario- intitolato: scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria";
- l'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: -istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" intitolato: composizione del collegio";
- l'art. 235 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: "durata dell'incarico e cause di cessazione";
- l'art. 236 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: "incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori";
- l'art. 238 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: "limiti all'affidamento di incarichi";
- l'art. 239 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: "funzioni dell'organo di revisione";
- l'art. 240 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: "responsabilità dell'organo di revisione";
- l'art. 241 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: "compenso dell'organo di revisione";
- lo statuto comunale;
- Il regolamento di contabilità;
- i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 in materia di determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti locali e il recente Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali";
- l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno sopra richiamato (del 21 dicembre 2018), il quale dispone: "ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione";

CONSTATATO che il Servizio Finanziario ha verificato l'inesistenza di cause di incompatibilità e degli altri impedimenti a ricoprire l'incarico di Revisore dei conti da parte del Dott Ribolla Alberto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi da consiglieri n. 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI NOMINARE il Dott. Alberto Ribolla Revisore unico dei Conti del Comune di San Giovanni del Dosso per il periodo di tre anni, con decorrenza dalla data della presente deliberazione;
2. DI DETERMINARE il compenso annuo lordo percepito dal Revisore unico dei conti - fisso e invariabile per l'intero triennio 2024/2027, pari ad € 4.150,00 oltre la maggiorazione del 10% della tab A e B del DM 21 dicembre 2018 per complessivi € 4.565,00, oltre oneri e iva;
3. DI STABILIRE che con successiva determinazione, il servizio finanziario impegnerà la spesa annua per il compenso base del Revisore di € 4.565,00 alla quale si dovranno aggiungere, oltre che all'iva e agli oneri previdenziali previsti ai sensi di legge, così per complessivi € 5.792,07 e i rimborsi spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso
4. DI DARE ATTO che la spesa per gli esercizi 2024/2027 troverà imputazione alla missione 01 programma 01 del Bilancio 2024/2026 (cap. 1007001 del PEG) e che la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese avverrà semestralmente entro sessanta giorni dalla presentazione di nota spese o fattura;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi da consiglieri n. 9 presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziaria**

Oggetto: **NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIENNIO 2024-2027**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Cecilia Breviglieri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cecilia Breviglieri

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ZIBORDI ANGELA

IL VICESEGRETARIO
BREVIGLIERI CECILIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni del Dosso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angela Zibordi in data 03/07/2024
BREVIGLIERI CECILIA in data 03/07/2024



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

DELIBERA N. 19 del 01/07/2024

OGGETTO NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIENNIO 2024-2027

:

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 03/07/2024 al 18/07/2024 ed è divenuta esecutiva il 01/07/2024.

Il Segretario Comunale
Dott. ALESSIO TESTONI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni del Dosso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessio Testoni in data 22/07/2024